

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

<p><u>A chi spetta</u> <i>(requisiti necessari)</i></p>	<p>L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori licenziati o rimasti disoccupati (dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici in maternità) che, <u>non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni</u>, possiedono, però, entrambi i seguenti requisiti:</p> <p>1) abbiano lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente (nel 2009, per le indennità da pagare nel 2010). Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività retribuite e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, etc.);</p> <p>2) risultino assicurati da almeno due anni: devono far valere, cioè, almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità (per le indennità da pagare nel 2010, il suddetto contributo settimanale deve essere stato accreditato entro la fine del 2007).</p>
<p><u>Per quanto tempo spetta</u></p>	<p>✓ L'indennità spetta, ed è pagata, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente (nel 2009, per le indennità da pagare nel 2010) e, comunque, per un massimo di 180 giornate.</p>
<p><u>La domanda</u></p>	<p>La domanda – redatta sui modelli sottoindicati – deve essere indirizzata alle Sedi territoriali dell'INPS entro il <u>31 marzo</u> dell'anno successivo a quello nel quale è cessato il rapporto di lavoro. Per essere presa in considerazione, ciascuna domanda deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo (art. 1, comma 783, legge 296/06).</p>
<p><u>La modulistica</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modello “DS 21”: il <i>“modello domanda”</i>, a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica); ✓ Modello “DL 86/88 bis”: dichiarazione, a cura del datore di lavoro (anche su copia); ✓ Modello “ANF/PREST”: modello per la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare; ✓ Modello “DETRAZIONI”: modello concernente il diritto alle detrazioni di imposta.
<p><u>L'importo</u></p>	<p>L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi (fino al suddetto numero di 180 giornate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo (per le indennità da pagare nel 2009) di € 886,31, somma elevata ad € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.</p>
<p><u>Il pagamento</u></p>	<p>L'indennità può essere riscossa attraverso una delle sottoindicate modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con bonifico sul proprio c/c bancario o postale; ✓ direttamente allo sportello di un qualsiasi ufficio postale. <p>Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.</p>
<p><u>Eventuale ricorso</u></p>	<p>Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso (in carta libera) al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.</p> <p>Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda; ✓ inviato alla Sede dell'INPS per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno); ✓ presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. <p>Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.</p>

Legenda

<u>Contributo settimanale</u> alias <u>1 settimana di contribuzione</u> alias <u>iscrizione per almeno 1 settimana all'assicurazione obbligatoria</u>	<i>Aver lavorato almeno un giorno durante una settimana (per l'INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione)</i>
<u>Come intende l'INPS, temporalmente, la settimana</u>	<i>La settimana, per l'INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo</i>
<u>Lavoratore licenziato o rimasto disoccupato</u>	<i>Tra queste categorie non rientra il personale che volontariamente ha interrotto il rapporto di lavoro a tempo determinato</i>
<u>Personale con rapporto di lavoro fino al 31 agosto o fino al 30 giugno</u>	<i>Può richiedere una o l'altra indennità solo per i periodi intercorrenti tra il termine del rapporto di lavoro in corso e l'inizio di un nuovo rapporto</i>
<u>Personale con rapporti di lavoro saltuari</u>	<i>Può richiedere l'indennità anche per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l'altra</i>